



Curia Metropolitana di Taranto

Ufficio Diocesano Educazione - Scuola - IRC - Università

Settore Insegnamento della Religione Cattolica

Prot. n. 15I.2018.67-U

*Ai Sigg. Dirigenti Scolastici
degli Istituti Comprensivi
dell'Arcidiocesi di Taranto*

OGGETTO: Richiesta di comunicazione delle esigenze orarie circa l'Insegnamento della Religione Cattolica (IRC) e adempimenti per l'anno scolastico 2018 - 2019

Egr. Sig. Dirigente,

a norma della CT 158/96 si chiede cortesemente alla S.V. di voler comunicare a quest'Ufficio, entro il 31 maggio p.v.:

- 1) le esigenze orarie totali e le esigenze orarie relative all'insegnante "specialista" dell'IRC nell'infanzia, primaria (Allegato 1) e secondaria di primo grado (Allegato 2);
- 2) l'elenco degli insegnanti di classe e di sezione idonei con decreto di Idoneità dell'Ordinario Diocesano di Taranto che si sono dichiarati disponibili o indisponibili per l'a.s. 2018 - 2019 (Allegati 1/A e 1/B), insieme alla scheda personale di ciascun insegnante, debitamente compilata e sottoscritta anche nella parte riservata alla liberatoria per il trattamento dei dati personali (Allegato 1/C).

La Conferenza Episcopale Italiana, volendo semplificare **la raccolta dei dati sugli studenti avvalentisi dell'IRC**, ha creato **un'applicazione web**: desidero informarLa che nel corso del nuovo anno scolastico sarà inoltrata, come lo scorso anno, specifica richiesta per tale raccolta dati.

Le nuove Intese CEI-MIUR firmate il 28 giugno 2012 definiscono il quadro completo riguardo alle nuove Indicazioni didattiche per l'IRC in tutti gli ordini e i gradi di scuola. In particolare mi permetto di ricordare quanto segue:

a) è riaffermato con evidenza che gli insegnanti di religione cattolica devono essere **in possesso della specifica idoneità rilasciata dall'Ordinario della Diocesi nella quale si insegna** (DPR 175/2012 2.1d; 2.5; 2.6; 2.7;) inoltre nella Nota MIUR prot. 2989 del 6 novembre 2012 «*si ricorda che gli insegnanti di religione cattolica devono sempre essere in possesso, oltre che dei titoli di studio distintamente elencati dalle disposizioni in questione, anche della specifica idoneità all'insegnamento della religione cattolica, rilasciata dall'ordinario diocesano competente per il territorio e da esso non revocata*»;

b) riguardo agli **insegnanti della sezione e della classe**, se disponibili e idonei, la Nota MIUR prot. 2989 del 6 novembre 2012 afferma ancora una volta con chiarezza che l'insegnante della sezione o della classe non può insegnare religione cattolica in una sezione o in una classe diversa da quella di titolarità, dal momento che si verrebbe a trovare nella condizione di insegnante specialista, per la quale non possiede la diversa e specifica qualificazione professionale.

Infine, circa il **testo di Religione cattolica**, ricordo che, a norma della CM n. 46 del 22.04.2005, tale testo è obbligatorio per coloro che si avvalgono di detto insegnamento e pertanto non potrà risultare tra i testi opzionali. Per reperire qualsiasi notizia e modulistica è attivo il sito web dell'Ufficio all'indirizzo <http://esiu.diocesi.taranto.it>

Nel salutare cordialmente la S.V. si resta a disposizione per ogni chiarimento in materia.

Taranto, 14.05.2018



Il Direttore dell'U.D.E.S.I.U.

Mons. Ciro Marcello Alabrese

Monallo Alabrese